

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1652 del 09/04/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Cogenio srl, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione accessoria e tecnicamente connessa all'attività IPPC di lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico gestita da Bunge Italia spa, sita in Comune di Ravenna, via Baiona 203, Produzione energia termica ed elettrica. Voltura da Newco Cogenerazione.si srl a Cogenio srl e Aggiornamento per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1700 del 09/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno nove APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. COGENIO SRL, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ACCESSORIA E TECNICAMENTE CONNESSA ALL'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO GESTITA DA BUNGE ITALIA SPA, SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203 – PRODUZIONE ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA. VOLTURA DA NEWCO COGENERAZIONE.SI SRL A COGENIO SRL E AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che

- con provvedimento n. 4108 del 01/08/2017 è stata rilasciata l'AIA relativa all'installazione in oggetto, alla ditta ENEL.SI srl, per lo svolgimento dell'attività di produzione energia termica ed elettrica, in Comune di Ravenna, via Baiona n. 203, accessoria e tecnicamente connessa all'attività IPPC di lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico, gestita da Bunge Italia spa;
- con provvedimento n. 766 del 15/02/2019 l'AIA sopra richiamata è stata volturata a NEWCO COGENERAZIONE.SI srl;
- con provvedimento n. 1872 del 12/04/2019 l'AIA sopra richiamata è stata modificata in maniera non sostanziale;
- al punto 6 delle prescrizioni di cui al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, della Sezione D del provvedimento n. 4108/2017 è previsto:
"I punti di emissione E1 ed E2 non potranno mai funzionare contemporaneamente, in quanto la caldaia di riserva afferente ad E2, entra in funzione esclusivamente in caso di indisponibilità della linea di cogenerazione principale, afferente ad E1";

CONSIDERATO che

- con nota PG/2019/181147 del 25/11/2019 il gestore della ditta NEWCO COGENERAZIONE.SI srl comunicava, la necessità di una modifica di quanto previsto al punto 6 delle prescrizioni riportate al paragrafo D2.4.2 della Sezione D dell'allegato al provvedimento di AIA n. 4108 del 01/08/2017, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 29/03/2019 pari a 250 €);
- con nota PG/2020/3545 del 10/01/2020 è stato comunicato che con decorrenza dal 1/10/2020 la società NEWCO Cogenerazione.si srl ha modificato la ragione sociale in Cogenio srl, lasciando immutati i restanti dati societari ad eccezione dell'indirizzo PEC;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nella pratica ARPAE n. 33220/2019 (comunicazione di modifica PG/2019/181147 del 25/11/2019) emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare l'art. 29-nonies;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- Circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 (quinta circolare IPPC) avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- Circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 (sesta circolare IPPC) avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4/03/2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali le Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";

- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- come sopra riportato, con nota PG/2019/181147 del 25/11/2019 la società NEWCO COGENERAZIONE.SI srl ha comunicato modifica dell'AIA n. 4108 del 01/08/2017, ad essa volturata con provvedimento n. 766 del 15/02/2019, avente ad oggetto:
 - variazione volumi serbatoi stoccaggio acqua industriale e acqua osmotizzata;
 - modifica della frequenza dell'attività di monitoraggio del punto di emissione E2;
 - contemporaneità del funzionamento dei punti di emissione E1 (linea di cogenerazione principale) ed E2 (linea/caldaia di riserva), mantenendo inalterata la portata massima complessiva pari a 132.000 Nm³/h, attualmente autorizzata solo per E1: proposta con assetti di funzionamento congiunto prevedendo, in tutte le condizioni, il rispetto della portata massima di 132.000 Nm³/h e il rispetto del limite del flusso di massa annuale relativo agli NOx di 57,50 t/anno;
 - ottimizzazione architettonica con diversa dislocazione di alcuni item, come da planimetrie e sezioni allegate alla comunicazione di modifica, senza ripercussioni sul funzionamento della centrale di cogenerazione;
- parte della richiesta è motivata dalla necessità di garantire a Bunge Italia spa (cliente unico) continuità nell'erogazione del servizio energetico in linea con i volumi di vapore richiesti, mantenendo comunque, nelle fasi di funzionamento contemporaneo, la produzione di vapore al di sotto del dato di potenza massima autorizzato;
- con nota PG/2020/3545 del 10/01/2020 è stato comunicato, con decorrenza dal 01/10/2019, il cambiamento di ragione sociale in Cogenio srl (già NEWCO Cogenerazione.si srl);
- è stata acquisita la relazione tecnica sul Piano di Monitoraggio e Controllo proposto con la modifica, del Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);

è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che ARPAE SAC di Ravenna in merito alle verifiche antimafia in data 13/01/2020 inoltra richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Roma attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0011649_20200113; accertata l'impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire in altro modo la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

VISTE le autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. acquisite agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PG/2020/30994 del 26/02/2020 e PG/2020/43589 del 20/03/2020 presentate ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e smi;

VISTE INOLTRE le autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. inerenti la documentazione antimafia, la Società ENEL.SI srl, ha trasmesso (PG/2020/43589 del 20/03/2020) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale si attesta che Enel.si è una società a responsabilità limitata con unico socio Enel Italia srl, di proprietà al 100% di Enel spa, a sua volta partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, la posizione soggettiva di Enel.si, società sottoposta al controllo di Enel spa, integra il presupposto applicativo dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, commi 1 e 3, nella misura in cui dispone che: "la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)" ovvero per "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche";

CONSIDERATE le sopracitate autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ritiene di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4bis del D.Lgs. 159/11;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1), del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** la modifica comunicata con nota PG/2019/181147 del 25/11/2019 e riassunta nella premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA provvedimento n. 4108 del 01/08/2017 e s.m.i;
2. **di volturare**, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, **alla Società Cogenio srl** con sede legale in viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma (P.IVA/C.F. 14851941006) **il provvedimento di AIA n. 4108 del 01/08/2017, come aggiornato dai provvedimenti n. 766 del 15/02/2019** di voltura per conferimento di ramo d'azienda e **n. 1872 del 12/04/2019**, rilasciati ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della L.R. 21/2004 e s.m.i, per l'esercizio dell'installazione costituita da impianto di cogenerazione a fonte convenzionale di potenza pari a 5,5 MWe (44,20 MWt) sito in Comune di Ravenna, località Porto Corsini, via Baiona, 203;
3. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della L.R. n.21/04 e s.m.i, alla ditta **Cogenio srl**, avente sede legale in Comune di Roma, viale di Tor di Quinto n. 45/47, P.IVA14851941006 e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona n. 203, nella persona del suo gestore Sig. Fabio Grosso, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di produzione di energia termica ed elettrica da impianto di cogenerazione a fonte convenzionale di potenza pari a 5,5 MWe (44,20 MWt), accessoria e tecnicamente connessa all'installazione IPPC di lavorazione semi oleosi, di cui al punto 6.4, lettera b, punto 2, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i, gestita da Bunge Italia spa nel sito di Ravenna, via Baiona 203, come di seguito riportato:
3.1) quanto scritto alle pagg 27 e 43 (BAT 18d) dell'allegato al provvedimento di AIA n. 4108 del 01/08/2017 e s.m.i, in merito al divieto di funzionamento contemporaneo della linea principale di

cogenerazione (punto di emissione E1) e della caldaia di riserva (punto di emissione E2), è da intendersi superato con quanto riportato al successivo punto;

3.2) la prescrizione n. 6 riportata al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, della Sezione D dell'allegato al provvedimento n. 4108 del 01/08/2017 e smi, è sostituita da quanto di seguito riportato:

“6. I punti di emissione E1 ed E2 potranno funzionare contemporaneamente in maniera congiunta, in particolari condizioni dell'assetto impiantistico, garantendo comunque il rispetto della portata massima complessiva pari a 132.000 Nm³/h e il rispetto del flusso di massa annuale relativo agli NOx pari a 57,50 t/anno:

- *transitorio di passaggio operativo tra GVR (generatore di vapore a recupero) e CR (caldaia di riserva, punto di emissione E2) e viceversa;*
- *monitoraggio dei punti di emissione E1 ed E2;*
- *test di funzionamento richiesti dal manutentore o altri adempimenti tecnici;*
- ***parziale indisponibilità del GVR o TG (turbogeneratore), in modo da garantire continuità di fornitura al cliente Bunge Italia spa, che necessita di fornitura per quanto possibile stabile.***

Deve essere predisposto un sistema di contabilizzazione degli NOx per determinarne il quantitativo durante il funzionamento dell'impianto e l'inserimento di soglie di controllo.

Nel report annuale deve essere rendicontato il quantitativo di NOx emesso suddiviso tra la caldaia di riserva (E2) e la linea di cogenerazione principale (E1).

La portata totale di E1 ed E2 durante il funzionamento congiunto della linea di cogenerazione principale e della caldaia di riserva, deve rispettare il valore massimo di 132.000 Nm³/h.

Visto tale vincolo deve essere presentata, prima del primo avvio in contemporanea delle due sezioni dell'impianto di cogenerazione (E1 ed E2), una relazione che indichi il sistema di controllo per il rispetto del valore di portata durante il funzionamento contemporaneo delle due sezioni.”

3.3) il sottoparagrafo Monitoraggio e Controllo riportato al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, della Sezione D dell'allegato al provvedimento n. 4108 del 01/08/2017 e smi, è sostituito da quanto di seguito riportato:

“Monitoraggio e controllo

<i>Emissione</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Registrazione</i>
<i>E1</i>	<i>NO_x</i>	<i>Annuale</i>	<i>Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale.</i> <i>Gli esiti dei primi 4 autocontrolli previsti per E2 devono essere trasmessi all'AC accompagnati da idonea relazione.</i>
	<i>CO</i>	<i>Annuale</i>	
<i>E2</i>	<i>NOx</i>	<i>Annuale</i> <i>per almeno le prime 4 accensioni devono essere previsti autocontrolli per il parametro NOx</i>	
	<i>Polveri</i>	<i>-</i>	
	<i>SOx</i>	<i>-</i>	
<i>E1, E2, E4, E5, E6</i>	<i>Manutenzione degli impianti afferenti</i>	<i>Annuale</i>	<i>Apposito registro (vedi Requisiti di notifica specifici)</i>

Per il punto di emissione E1, a cui afferisce la linea principale di cogenerazione, definito medio impianto di combustione esistente, ai sensi di quanto previsto dalla parte V del D.Lgs 152/06 e smi, per i parametri Polveri ed SOx i limiti si intendono comunque rispettati, in quanto viene usato gas metano come combustibile.

*Per il punto di emissione E2, per i parametri Polveri ed SOx, i limiti si intendono comunque rispettati, in quanto viene utilizzato gas metano come combustibile; **inoltre per almeno le prime 4 accensioni devono essere previsti i campionamenti/autocontrolli per il parametro NOx, i cui esiti devono essere comunicati non appena disponibili, accompagnati da idonea relazione;** dovranno altresì essere tempestivamente comunicate eventuali criticità/anomalie riscontrate durante l'avvio.*

*I valori limite misurati e da rispettare sono da riferire ad un **tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%.***

*Per quanto riguarda la gestione del **sistema di monitoraggio in continuo** installato sul punto di emissione E1 e di tutto quanto ad esso pertinente (valutazioni delle misure, requisiti e prescrizioni, tarature e verifiche, elaborazione e presentazione dei risultati, ecc...), si dovrà fare riferimento all'Allegato VI, della Parte V, del D.Lgs 152/06 e smi.”*

4. di prendere atto della variazione dei volumi del serbatoio di stoccaggio acqua industriale e del serbatoio di stoccaggio acqua osmotizzata come di seguito specificato:

- il serbatoio di stoccaggio acqua industriale da 10 a 60 m³ di capacità;
 - il serbatoio di stoccaggio dell'acqua osmotizzata da 150 a 100 m³ di capacità;
- nel rispetto totale del volume di 160 m³;

5. **di prendere atto** dell'ottimizzazione nella realizzazione degli impianti per la quale è stata attuata una diversa dislocazione di alcuni item, rispetto a quanto previsto in fase progettuale, come riportato nelle piante e sezioni allegate alla comunicazione di modifica oggetto del presente provvedimento;
6. alla luce della modifica oggetto del presente provvedimento, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento della "Procedura gestione emissioni eccezionali in condizioni prevedibili" già parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale e del Manuale di Gestione dello SME;
7. **di dare atto** che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è confermata **triennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018);
8. **di dichiarare** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
9. **di dare atto che vengono confermate, senza alcuna variazione, le restanti condizioni e le prescrizioni contenute nell'AIA già rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con il provvedimento n. 4108 del 01/08/2017 e smi;**
10. di assumere il presente provvedimento di modifica di AIA e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
11. di rendere noto infine che copia del presente provvedimento è reso disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna;

DICHIARA

- che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC Ravenna o di chi ne fa le veci;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

*LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.